

TRIBUNALE DI TERAMO
Esecuzione immobiliare n. 6/2020

Giudice Delegato DOTT.SSA NINETTA D'IGNAZIO
Delegato alle vendite Avv. Giampiero Serafini
Custode Giudiziario Dott. Gabriele Di Natale

AVVISO DI VENDITA
Terzo esperimento

Il professionista delegato, Avv. Giampiero Serafini, con studio in 64026 Roseto degli Abruzzi alla Via A. Mantegna n. 29, delegato dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale civile di Teramo al compimento delle operazioni di vendita e delle attività ad esse connesse, con ordinanza del 12 ottobre 2021 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pandettata al n.ro RGEI 6/2020;

Visti gli artt. 490, 503 e 569 del Cod. proc. Civ. come modificati con D.L. n. 83 del 27/06/2015, convertito il Legge n. 132/2015, applicabile *ratione temporis*;

Considerato che al momento non appare probabile che la vendita con incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore alla metà del bene, determinato a norma dell'art. 568, escludendo sin d'ora la fissazione di nuove vendite con incanto;

Accertata la corrispondenza tra i diritti dei debitori indicati nel pignoramento e quelli risultanti dagli atti, la completezza della documentazione prodotta e la conformità tra i dati riportati nel pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione;

Ritenuto necessario fissare la vendita dei beni pignorati;

Visti il verbale dell'incontro del 17/12/2020 ex art. 47 *quater* o.g. dell'ufficio procedure concorsuali ed esecuzioni forzate della Sezione civile del Tribunale di Teramo e l'ordinanza di vendita "Disciplina Transitoria" pubblicati sul sito internet del Tribunale di Teramo (www.tribunale.teramo.giustizia.it) e depositata al fascicolo telematico;

Visto il provvedimento emesso dal G.E. in data 12 ottobre 2021 con il quale è stato nominato il Gestore della presente vendita telematica asincrona;

Viste le note del perito estimatore C.T.U. nonché custode giudiziario con le quali ha precisato che il compendio immobiliare staggito è composto da due lotti come del resto si evidenzia nella descrittiva della relazione nonché l'ordine di correzione di mero errore materiale (errore nell'indicazione del nome dell'esecutato per mero refuso) in calce al verbale dell'udienza del 03/11/2020;

Visto l'esito della prima e la seconda vendita sono andate deserte,

AVVISA

Che tramite il portale internet del gestore della vendita FALL.CO ASTE – Zucchetti Software, all'indirizzo www.fallcoaste.it il giorno **28 settembre 2022 dalle ore 12:00** avrà inizio, presso lo studio dell'avv. Giampiero Serafini (delegato alle vendite e referente della procedura) sito in Roseto degli Abruzzi (TE) alla Via A. Mantegna n. 29, con l'esame delle offerte telematiche la procedura di VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA degli immobili di seguito descritti. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato entro le 24 ore prima della data e dell'ora di inizio della vendita (**ore 12:00 del 27 settembre 2022**).

Gli immobili oggetto di vendita forzata sono siti nel Comune di Silvi alla C.da Pianacce e sono costituiti precisamente da:

a) Appartamento (Sub. 2) posto al piano terra, della superficie di Mq. 123,00 circa, costituito da: ingresso, soggiorno, cucina, retro, due camere, ripostiglio, disimpegni e bagno e Portico della superficie di Mq. 5,00 circa;

b) Appartamento (Sub. 31) posto al piano primo accessibile da scala esterna, della superficie di Mq. 123,00 circa, costituito da: ingresso-soggiorno, cucina, due camere, guardaroba, disimpegni, bagno, locale grezzo (Mq. 7,40) con accesso interno da una camera da letto e balcone della superficie di Mq. 51,22 circa;

L'immobile ancora non risulta completamente ultimato (locale grezzo, parte di pavimentazione esterna, battiscopa, ecc.).

c) Appezamento di terreno (Part. 1742) della superficie catastale di Mq. 105,00 circa.

d) Appezamento di terreno (Part. 209) della superficie catastale di Mq. 1.080,00 circa.

Il compendio immobiliare è stato suddiviso in due lotti e precisamente:

LOTTO 1 - Diritti pari all'intero della piena proprietà su “**Appartamento posto al piano terra ed appezzamento di terreno**”, immobili siti nel Comune di Silvi e distinti al N.C.E.U. al Fog. **8** – Part. **1414** – Sub. **2** - Z.c. 2 –Cat. A/3 –Cl. 2 – Cons. 7 vani –Sup. Cat.125/123 mq –R. €. 267,52; distinti al N.C.T. al Fog. **8**, Part. **1742** – VIGNETO – Cl. 3 – Sup. 01.05 – R.D. €. 0,62 – R.A. €. 0,57; Part. **209** – VIGNETO – Cl. 3 – Sup. 10.80 – R.D. €. 6,41 – R.A. €. 5,86. L'appartamento di cui al sub. 2 è attualmente occupato da terzi in virtù di un contratto di locazione registrato in data 07/08/2019, opponibile alla procedura.

LOTTO 2 - Diritti pari all'intero della piena proprietà su “**Appartamento posto al piano primo**”, immobile sito nel Comune di Silvi e distinti al N.C.E.U. al Fog. **8** – Part. **1414** – Sub. **3** - Z.c. 2 –Cat. A/3 –Cl. 2 –Cons. 7,5vani –Sup. Cat.132/123 mq –R. €. 286,63. Sull'appartamento è trascritto il provvedimento giudiziale di assegnazione in godimento della casa familiare. L'immobile risulta pertanto occupato. Si precisa che la trascrizione di tale provvedimento, però, è successiva rispetto alla iscrizione della ipoteca costituente il credito privilegiato del precedente.

PROVENIENZE VENTENNALI:

Gli immobili oggetto di stima, sono pervenuti al debitore esecutato in virtù dei seguenti atti:

•**Foglio 8 Part. 1414 sub.2 e 3:**

a) il debitore esecutato divenne proprietario per la quota di 1/1 con atto di compravendita del 05/07/2007 ricevuto dal Notaio in Silvi (TE), numero 20126/5647 di repertorio, trascritto presso l'Agencia del Territorio di Teramo in data 25/07/2007 ai numeri 14079/8908, dai due dante causa;

b) Uno dei dante causa divenne proprietario per la quota di 1/2 e l'altra dante causa per la quota di 1/2 con atto di compravendita del 23/11/1974 ricevuto dal Notaio in Silvi (TE), numero 75379 di repertorio, trascritto presso l'Agencia del Territorio di Teramo in data 13/12/1974 al numero 6883 di registro particolare.

•**Foglio 8 Part. 1742:**

a) Il debitore esecutato divenne proprietario per la quota di 1/1 con atto di compravendita dell'08/01/2009 ricevuto dal Notaio in Silvi (TE), numero 21779/6791 di repertorio, trascritto presso l'Agencia del Territorio di Teramo in data 06/02/2009 ai numeri 2270/1620, dal dante causa;

b) Il dante causa divenne proprietario per la quota di 1/1: - con certificato di denunciata successione per legge registrata all'Ufficio del registro di Atri in data 22/06/1971 al numero 62/120 e trascritta presso l'Agencia del Territorio di Teramo in data 25/08/1971 ai numeri 10348/8364, in morte del proprio antenato; - atto di divisione del 24/07/1980 ricevuto dal in Alanno (PE), numero 787/367 di repertorio, trascritto presso l'Agencia del Territorio di Teramo in data 22/08/1980 ai numeri 7876/6171.

•**Foglio 8 Part. 209:**

a) il debitore esecutato divenne proprietario per la quota di 1/1 con atto di compravendita del 05/09/2009 ricevuto dal Notaio in Silvi (TE), numero 22386/7234 di repertorio, trascritto presso l'Agencia del Territorio di Teramo in data 06/10/2009 ai numeri 16612/10109, dai dante causa;

c) I dante causa divennero proprietari in seguito a denunciata successione per legge registrato all'Ufficio del registro di Atri al numero 8/136 e trascritto presso l'Agencia del Territorio di Teramo in data 17/05/1982 ai numeri 5101/3790, in morte del loro avo.

DATI CATASTALI:

Gli immobili oggetto di stima sono siti nel Comune di Silvi e precisamente: distinti al N.C.E.U. al Fog. 8 – Part. 1414:

- Sub. 2 - Z.c. 2 - Cat. A/3 - Cl. 2 - Cons. 7 vani - Sup. Cat. 125/123 mq - R. €. 267,52;
 - Sub. 3 - Z.c. 2 - Cat. A/3 - Cl. 2 - Cons. 7,5 vani - Sup. Cat. 132/123 mq - R. €. 286,63;
- distinti al N.C.T. al Fog. 8:
- Part. 1742 - VIGNETO - Cl. 3 - Sup. 01.05 - R.D. €. 0,62 - R.A. €. 0,57;
 - Part. 209 - VIGNETO - Cl. 3 - Sup. 10.80 - R.D. €. 6,41 - R.A. €. 5,86.

REGOLARITA' EDILIZIA E NORMATIVA URBANISTICA:

Dalle indagini effettuate presso l'Ufficio Tecnico, Sportello Unico per l'Edilizia, del Comune di Silvi, il fabbricato è stato autorizzato con:

- Licenza Edilizia n. 137 del 22/10/1971 con domanda del 18/08/1971 - Prot. 5791 - sopraelevare il fabbricato di civile abitazione e costruzione di una gradinata esterna in C.da Pianacce;
- D.I.A. del 20/03/2007 - Prot. 10692 - Tardiva per un fabbricato di civile abitazione realizzato in difformità alla Licenza Edilizia n. 137 del 18/08/1971;
- Certificato di Agibilità n. 873/2007 del 26/06/2007;
- Attestazione di Avvenuto deposito presso il Genio Civile del 20/07/2011;
- Concessione n. AC - 174/2012 del 31/05/2012 - n. 2 accessi carrabili in Via Gran Sasso, 26, della larghezza di ml. 4,00 e ml. 3,20;
- Permesso di Costruire n. 62/2012/N del 08/08/2012 - Ristrutturazione ed Ampliamento di un fabbricato di civile abitazione ai sensi della L.R. 16/2009 "Piano Casa".

DESTINAZIONE URBANISTICA:

L'appezzamento di terreno in base al Piano regolatore del Comune di Silvi ricade:

- Per la part. 1742 in zona B2 - Zona residenziale ambito collinare a zona Piomba (Art. 47 N.T.A.);
- Per la part. 209 in parte in zona 2.4 - Zona Boschiva (7,4%) - (Art. 38 N.T.A.) ed in parte in zona B2 - Zona residenziale ambito collinare a zona Piomba (92,6%) - (Art. 47 N.T.A.).

LOCAZIONE E DISPONIBILITA':

Il piano terra dello stabile e precisamente quello identificato al Catasto Urbano del Comune di Silvi al foglio 8, particella 1414, sub. 2, facente parte del lotto 1 è stato concesso in locazione in data 01/08/2019 con scadenza 31/07/2023 per una durata di anni 4 (quattro), registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 07/08/2019 al n. 722 serie 3T, con canone annuo di €. 5.400,00, da pagare in rate mensili anticipate di €. 450,00 entro il giorno 05 di ogni mese. Il contratto è opponibile alla procedura. Sull'appartamento posto primo piano dello stabile, identificato al Catasto Urbano del Comune di Silvi al Foglio n. 8, part. 1414, sub. 3 è trascritto il provvedimento giudiziale di assegnazione in godimento della casa familiare. Si precisa che la trascrizione di tale provvedimento è successivo rispetto alla iscrizione della ipoteca costituente il credito privilegiato del precedente.

CONFORMITÀ IMPIANTI:

Non è stato possibile reperire la certificazione di conformità di tutti gli impianti (comuni ed esclusivi), l'aggiudicatario ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 deve dichiarare di rinunciare irrevocabilmente alla garanzia di adeguamento degli impianti e di farsi carico degli oneri e delle spese di adeguamento degli impianti stessi alla normativa in materia di sicurezza sollevando ai sensi dell'art. 1490 del Codice Civile gli organi della procedura esecutiva da ogni responsabilità al riguardo.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA:

Dalla verifica della documentazione, nonché da quanto riferito dall'esecutato, il fabbricato è sprovvisto dal Certificato energetico in base D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28. Si fa presente che le spese del certificato APE sono a carico dell'aggiudicatario che dovrà consegnare lo stesso prima della emissione del decreto di trasferimento.

ATTI PREGIUDIZIEVOLI:

1. Iscrizione del 25/07/2007 - Reg. Part. 3080 - Reg. Gen. 14080
 IPOTECA VOLONTARIA
 CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO - €. 160.000,00
 Immobili distinti al N.C.E.U. del Comune di Silvi al Fog. 8 - Part. 1414 - Sub. 2
 Iscrizione del 25/07/2007 - Reg. Part. 3081 - Reg. Gen. 14081
 IPOTECA VOLONTARIA

CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO - € 240.000,00
Immobili distinti al N.C.E.U. del Comune di Silvi al Fog. 8 - Part. 1414 – Sub. 3
2. Iscrizione del 09/11/2018 - Reg. Part. 2180 - Reg. Gen. 15502

IPOTECA GIUDIZIALE

DECRETO INGIUNTIVO - € 10.000,00
Immobili distinti al N.C.E.U. del Comune di Silvi al Fog. 8 - Part. 1414 – Sub. 1-2-3
Immobili distinti al N.C.T. del Comune di Silvi al Fog. 8 - Part. 1742-209
3. Trascrizione del 07/03/2018 - Reg. Part. 2661 - Reg. Gen. 3533

ATTO GIUDIZIARIO

**PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO DELLA CASA
FAMIGLIARE**

Immobili distinti al N.C.E.U. del Comune di Silvi al Fog. 8 - Part. 1414 – Sub. 3
4. Trascrizione del 29/01/2020 - Reg. Part. 1117 - Reg. Gen. 1464

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Immobili distinti al N.C.E.U. del Comune di Silvi al Fog. 8 - Part. 1414 – Sub. 2-3
Immobili distinti al N.C.T. del Comune di Silvi al Fog. 8 - Part. 1742-209

MISURAZIONE:

Il calcolo della superficie commerciale calcolata sulla documentazione catastale, è comprensiva degli spessori dei muri perimetrali e dei muri interni. Si precisa che nel prezzo unitario posto a base del calcolo è omnicomprensivo l'incidenza delle aree scoperte.

Per le caratteristiche degli immobili, le eventuali difformità, le formalità gravanti e quant'altro si fa riferimento all'elaborato peritale del C.T.U. e Custode Giudiziario del Dott. Geom. Gabriele Di Natale il cui contenuto è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente avviso di vendita e del quale gli interessati hanno il preliminare onere di prenderne accurata visione.

PREZZO BASE DELLA VENDITA:

Lotto 1:

- Prezzo base d'asta € 68.990,62
- Offerta minima d'asta: € 51.742,96
- Cauzione: 10% del prezzo offerto

Lotto 2:

- Prezzo base d'asta: € 65.531,25
- Offerta minima d'asta: € 49.148,44
- Cauzione: 10% del prezzo offerto

In caso di gara ex art. 573 C.p.c. le eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori ad € 2.000,00.

DETERMINA

Le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

- a. Le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro il giorno precedente a quello fissato dal delegato per il loro esame;
- b. Ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 579 C.p.c., onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica; offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili;
- c. Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n.32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:

Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati:

1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere: a) i dati identificativi dell'offerente, con

l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA; b) l'ufficio giudiziario presso il quale dipende la procedura; c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; d) il numero o altro dato identificativo del lotto; e) la descrizione del bene; f) l'indicazione del referente della procedura; g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita; h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto; i) l'importo versato a titolo di cauzione; l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico (di cui alla lettera l); n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento; o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2 code dell'International Organization for Standardization.
3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.
4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.
5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.
6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Modalità di trasmissione dell'offerta.

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).
2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.
3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la

trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente.

4. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ai formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.
5. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica.

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).
4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia.

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.
2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

Contenuto dell'offerta:

L'offerta deve riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:

- a) Il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica.

La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;

- c) I dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anno e numero di ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Teramo;
- d) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nell'ordinanza di vendita;
- e) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione (termine soggetto a sospensione nel periodo feriale); l'importo versato a titolo di cauzione, con data orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice simile) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Qualora non possano essere inseriti sul modulo web lettere o caratteri speciali, al fine di evitare errori derivanti dal calcolo di posizionamento dei caratteri - tenuto conto che ogni banca restituisce un codice di riferimento interno composto diversamente - è possibile inserire solo tutti i numeri da cui è composto il TRN);
- f) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- g) gli indirizzi previsti agli artt. 4 o 5 sopra citati e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito.

Documenti da allegare all'offerta

Anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, andranno allegati, in forma di documento informatico o di copia informatica, pure per immagine, privi di elementi attivi:

1. contabile di avvenuta disposizione del bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata), del documento di identità dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; qualora l'offerente sia minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e delle relativa autorizzazione; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale.
2. procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure al soggetto che sottoscrive l'offerta con firma digitale. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
3. procura speciale o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
4. visura camerale aggiornata della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
5. dichiarazione di aver preso completa visione della relazione di stima,

Modalità di versamento della cauzione

Esclusivamente con bonifico intestato sul conto corrente **intestato al Tribunale di Teramo esecuzione immobiliare 6/2020, acceso presso la Banca Popolare di Bari, filiale di Teramo, Corso San Giorgio, IBAN - IT62 G054 2415 3000 0000 1001 514 - con causale "Asta"**; la cauzione dovrà essere versata **perentoriamente** non più tardi di tre giorni prima (esclusi sabato, domenica e festivi, nel qual caso il termine va calcolato a ritroso) del termine ultimo per la presentazione delle offerte affinché sia consentita

la verifica del buon fine dell'accredito ed essere di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto;

Irrevocabilità dell'offerta

Salvo quanto previsto dall'art. 571 C.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;

Svolgimento della vendita

Le buste telematiche saranno aperte, alla presenza eventuale in collegamento da remoto delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti, dei comproprietari non eseguiti, il giorno e l'ora sopra indicati; eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno; il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta, che avrà durata sino alle ore 15 del giorno successivo; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendo sì così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata;

Termini per il saldo prezzo

In caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine;

Offerta per persona da nominare

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

Istanza di assegnazione con riserva di nomina di un terzo

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito

l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del

creditore.

Disciplina relativa al pagamento del prezzo e degli oneri accessori

1. Salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita (soggetto a sospensione nel periodo feriale);
2. Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16luglio1905, n.646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n.7 ovvero ai sensi dell'art.38del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art.2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;
3. Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare se possibile nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante;entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma C.p.c. nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di... da parte di... a fronte del contratto di mutuo a rogito... del... e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 C.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura;
4. Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.

Disciplina della pubblicità delle vendite delegate

Le formalità pubblicitarie previste sono le seguenti a cura dal professionista delegato:

- a. La pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, ove saranno presenti l'ordinanza di vendita, l'avviso di vendita, copia della perizia, le planimetrie e congrua documentazione fotografica. La pubblicità sul Portale delle Vendite pubbliche dovrà essere

effettuata necessariamente **65 giorni** prima della data iniziale fissata per la presentazione delle offerte telematiche di acquisto;

- b. Inserimento dell'ordinanza di vendita, dell'avviso di vendita e della relazione di stima (comprensiva di fotografie e planimetrie), **almeno quarantacinque (45) giorni** prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto sul sito web www.astegiudiziarie.it, anche quale fornitore dei servizi del sito istituzionale del tribunale nel quale dovrà essere sempre possibile la consultazione di tutta la pubblicità legale relativa alle procedure instaurate presso l'ufficio, attraverso l'apposita sezione presente nel sito stesso;
- c. pubblicazione sui siti Internet Immobiliare.it Casa.it, Idealista.it, **almeno quarantacinque (45) giorni** prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita, il valore d'asta e l'offerta minima, nonché l'indicazione che si tratta di vendita giudiziaria sottratta al pagamento di compensi o oneri aggiuntivi di alcun tipo, ed inserimento dei link ai siti internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre informazioni necessarie per partecipare alla vendita(o in alternativa indicazione di tali siti);
- d. pubblicazione **almeno quarantacinque (45) giorni** prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto tramite la società Comunic'Arte, nell'ambito della convenzione in essere con il Tribunale di Teramo - sui quotidiani cartacei locali individuati nella già menzionata convenzione, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita, il valore d'asta e l'offerta minima con indicazione dei siti internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre informazioni necessarie per partecipare alla vendita;

RENDE NOTO

che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni e dazioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

- a. che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- b. che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- c. che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura della procedura;
- d. che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino all'approvazione del progetto di distribuzione.
- e. che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;
- f. che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a chiunque vi abbia interesse.

AVVERTE

1. che in base a quanto disposto dall'art.624 bis C.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;
2. che, in base a quanto disposto dall'art.161 *bis* disp. att. C.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 C.p.c.;
3. che qualora non venga versata al delegato la somma per il pagamento del contributo per la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche (ovvero non gli sia fornita la prova del pagamento diretto nei termini sopra indicati) e la pubblicazione non abbia a causa di ciò luogo, il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art.631 bis C.p.c., l'estinzione del processo.
4. che, avvenuta la aggiudicazione o la assegnazione, il custode inizierà ovvero continuerà le operazioni di liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte dei legittimati.

INFORMA

Che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita telematica dal Custode e dal Delegato, nonché assistenza per la compilazione ed il deposito della offerta dai medesimi soggetti nonché dal Gestore incaricato della vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale.

Teramo il 22/06/2022

Il Professionista Delegato
Avv. Giampiero Serafini

Fallimenti e
ASTE

Fallimentisti e
ASTE

Fallimenti e
ASTE